

TI_GERICHTE 52.2018.435 vom 29. August 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-08-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.435

FR: TI_GERICHTE 52.2018.435 du 29 août 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.435 del 29 agosto 2018

Regeste

Licenza di condurre. Accertamento dell'idoneità alla guida e revoca a titolo preventivo

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame è rivolto contro un giudizio che ha per oggetto una revoca a titolo preventivo, ovvero un provvedimento cautelare, contro cui è dato ricorso entro il termine di 15 giorni (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv. 2 LPAm), e non di 30 giorni, come erroneamente indicato in calce al giudizio impugnato. Considerato che il ricorso, come si vedrà in appresso, va comunque respinto, può rimanere aperta la questione di sapere se l'insorgente - che non dispone di particolari conoscenze giuridiche, né risulta rappresentata da un legale - poteva legittimamente fare affidamento su tale indicazione inesatta (cfr. DTF 135 III 374; STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 5a ad art. 26), insinuando l'impugnativa nel solo rispetto del termine di 30 giorni.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione di cui si è detto in narrativa (supra, consid. F). Nessuno sollecita comunque l'assunzione di ulteriori prove.

E. 2.1

La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 LCStr). Qualora questa non sia più data, in base all'art. 16 d LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato.

E. 2.2

L'art. 15 d cpv. 2 LCStr (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018) prevede che, dal compimento dei 70 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall'autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia (dal 1° gennaio di quest'anno, la norma ha portato il limite anagrafico a 75 anni). Tale regola è ripresa dall'art. 27 cpv. 1 lett. b OAC. Scopo di queste visite mediche è quello di rilevare in modo sistematico nei conducenti più

anziani il permanere della loro idoneità alla guida (art. 16 d LCStr). Per giurisprudenza tali controlli risultano giustificati considerato in particolare che con il progressivo avanzamento dell'età possono diminuire le attitudini fisiche e psichiche di una persona, che le consentono di guidare con sicurezza un veicolo a motore (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr; STF 1C_391/2012 dell'11 settembre 2012 consid. 3 e rimandi). L'art. 27 cpv. 2 OAC precisa che la visita di controllo di idoneità alla guida (di conducenti ultrasessantenni) deve essere effettuata sotto la responsabilità di un medico di cui all'art. 5 a bis, e meglio di un medico che dispone del livello di riconoscimento 1 ai sensi della lett. a dell'art. 5 a bis cpv. 1 OAC (ovvero che possiede le conoscenze e le capacità definite all'art. 5 b OAC e all'allegato 1 bis). Se l'esame di verifica dell'idoneità non consente di giungere a un risultato univoco, il medico può chiedere all'autorità cantonale che un medico in possesso di riconoscimento di livello superiore esegua un esame complementare; in questo caso è necessario il riconoscimento almeno di livello 3 (cfr. art. 5 j cpv. 1 OAC).

E. 2.3

L'art. 15 d cpv. 1 LCStr prevede dal canto suo che se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca - in modo non esaustivo - una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (lett. a-e): rientra in tali casi segnatamente la comunicazione di un medico attestante l'incapacità di una persona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza (lett. e). Il cpv. 3 dell'art. 15 d LCStr precisa che i medici sono liberati dal segreto professionale per quanto attiene a siffatte comunicazioni e possono effettuarle direttamente all'autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale o all'autorità di sorveglianza. Qualora riceva una tale comunicazione di un medico - così come negli altri casi previsti dall'art. 15 d cpv. 1 LCStr - l'autorità deve di regola disporre una perizia specialistica, anche se i dubbi in concreto non sono corroborati o sono di natura astratta (cfr. STF 1C_232/2018 del 13 agosto 2018 consid. 3.2; Jürg Bickel, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Basilea 2014, n. 15 all'art. 15 d; cfr. inoltre STF 1C_840/2013 del 16 aprile 2014 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 66, 134 segg.; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 95 ad art. 15 d). Per l'art. 28 a cpv. 2 lett. b OAC, nei casi dell'art. 15 d cpv. 1 lett. e LCStr, il medico che effettuerà l'esame di verifica dell'idoneità deve disporre almeno del riconoscimento di livello 3 (cfr. anche art. 5 a bis cpv. 1 lett. c OAC).

E. 2.4

Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Per giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_508/2016 del 18 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 citata consid. 3.1, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti. A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente. Al contrario, l'autorità deve limitarsi a fondare il proprio giudizio sugli elementi di cui dispone, ritenuto che una valutazione globale di tutti i punti determinanti potrà necessariamente avvenire solo al

termine della procedura volta a chiarire l'idoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_514/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 citata consid. 3.1; cfr. pure Mizel, op. cit., pag. 68).

E. 3.1

In concreto, come visto in narrativa, la Sezione della circolazione, fondandosi sul certificato medico del Dr. med. _____ attestante un sospetto calo cognitivo - constatato nel quadro di una visita medica per conducenti che hanno compiuto il 70° anno di età -, ha revocato alla ricorrente la licenza di condurre a titolo preventivo giusta l'art. 30 OAC, visto anche il suo rifiuto di sottoporsi a un esame medico del traffico di livello 3. Decisione, questa, che il Governo ha confermato, rilevando in pratica come la valutazione in esso contenuta - anche se riferita a riscontri di un altro medico che ha valutato lo stato di salute della conducente - avesse perlomeno valore di una comunicazione ai sensi dell'art. 15 d cpv. 1 lett. e LCStr e fosse tale da far dubitare dell'idoneità alla guida dell'interessata. Tale giudizio resiste alle critiche della ricorrente, che in questa sede contesta la validità del certificato, poiché la visita sarebbe stata delegata a un medico che non dispone del livello di riconoscimento 1.

E. 3.2

È anzitutto incontestato e risulta dai documenti agli atti come pure dalle dichiarazioni raccolte dal Tribunale che la ricorrente non è stata visitata personalmente dal Dr. med. _____, ma dalla sua collega in formazione, e meglio dal medico di famiglia _____, che lavora nel suo studio con regolare autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di sanità. La visita, in base a quanto affermato da entrambi, è avvenuta sotto la sorveglianza e supervisione del Dr. med. _____, che dispone del livello di riconoscimento 1 ed è medico formatore FMH. Dai certificati e dalle dichiarazioni risulta che la dottoressa _____ ha in particolare somministrato all'insorgente un test di orientamento cognitivo (MOCA test), che è risultato insufficiente, così come poi valutato anche dal Dr. med. _____ (cfr. dichiarazione di quest'ultimo del 12 aprile 2018 e suo scritto dell'8 aprile 2019 e dichiarazione della dottoressa _____ dell'8 aprile 2019).

E. 3.3

Ora, ci si potrebbe effettivamente chiedere se un tale modo di procedere (consultazione sotto sorveglianza e supervisione di un medico abilitato) basti per affermare che l'insorgente sia stata sottoposta a una visita di controllo da parte di un medico che dispone di un riconoscimento di livello 1 ai sensi dell'art. 15 d cpv. 2 LCStr. La questione, al di là delle considerazioni e dei dubbi lasciati planare dall'Esecutivo cantonale, può tuttavia rimanere aperta poiché non decisiva ai fini del presente giudizio. Come rilevato dal Governo, determinante in concreto è infatti la circostanza che lo stato di salute della ricorrente (la quale ha peraltro scelto di propria iniziativa lo studio medico del Dr. med. _____ e si è sottoposta all'esame della dottoressa senza eccepire alcunché) è stato comunque valutato da un medico che - seppur con la supervisione di un altro preposto che ne ha avallato l'operato - ha riscontrato un sospetto globale calo cognitivo, a seguito di uno specifico test di screening, risultato insufficiente (cfr. dichiarazioni citate), ciò che nemmeno l'insorgente contesta. In queste circostanze, le conseguenti attestazioni del Dr. med. _____ - confermate in questa sede anche dalla dottoressa _____ - non possono essere ritenute "nulle" o prive di qualsiasi valore: come dedotto dal Governo, esse vanno perlomeno assimilate a una comunicazione di un medico ai sensi dell'art. 15 d cpv. 1 lett. e LCStr, che solleva concreti dubbi sulle attitudini fisiche e psichiche della ricorrente di guidare con

sicurezza un veicolo a motore. Tale conclusione - con cui l'insorgente neppure si confronta - non appare in effetti insostenibile, ma corretta, ove solo si consideri che simili informazioni all'autorità competente in materia di circolazione stradale non sono riservate a medici che dispongono di un determinato livello di riconoscimento giusta l'art. 5 a bis OAC, ma possono di per sé provenire anche da altri medici che si sono chinati sullo stato di salute di un conducente.

E. 3.4

Ne discende che, a fronte di una tale comunicazione e dei sospetti sollevati sull'inidoneità alla guida della ricorrente, ben poteva la Sezione della circolazione disporre una perizia specialistica a cura di un medico di livello 3, secondo quanto impongono gli art. 15 d cpv. 1 LCStr e 28 a cpv. 2 lett. b OAC. Conforme al diritto è di riflesso pure la controversa revoca a titolo preventivo (art. 30 OAC), che l'autorità dipartimentale ha successivamente disposto nei suoi confronti. Una tale misura, come visto, costituisce infatti la regola quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. supra, consid. 2.4). A maggior ragione se si considera che, in concreto, l'insorgente - al di là degli aspetti più che altro formali dell'attestato medico - nemmeno si confronta, né contesta gli importanti indizi d'inattitudine a suo carico (declino cognitivo), che esigono maggiori approfondimenti, peraltro finora rifiutati. Essendo seriamente messa in dubbio la sua idoneità psicofisica, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è quindi ammissibile che le venga lasciato il permesso di condurre, prima dell'esito della suddetta valutazione di medicina del traffico. Tanto più che una simile misura tutela alla fin fine anche la conducente stessa (cfr. Mizel, op. cit., pag. 122). Va da sé che qualora gli accertamenti a cura del medico maggiormente qualificato in medicina del traffico dovessero confutare i seri dubbi sull'idoneità sin qui emersi, la misura cautelare dovrà essere tempestivamente revocata.

E. 3.5

In conclusione, questo Tribunale ritiene che la controversa revoca a titolo preventivo della licenza di condurre risulti proporzionata e giustificata. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.

E. 4

Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso va pertanto respinto.

E. 5

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
vicepresidente
La vicecancelliera